



# CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014  
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre  
2014)



# LA STRUTTURA DEL CODICE

- TITOLO I PRINCIPI GENERALI
- TITOLO II RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
- TITOLO III RAPPORTI CON I COLLEGHI
- TITOLO IV DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO
- TITOLO V RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

**DECRETO BERSANI  
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223  
Disposizioni urgenti per il rilancio  
economico e sociale, per il  
contenimento e la razionalizzazione  
della spesa pubblica, nonché  
interventi in materia di entrate e di  
contrasto all'evasione fiscale.**



# Titolo I

**MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA  
CRESCITA E LA PROMOZIONE  
DELLA  
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA',  
PER LA TUTELA DEI  
CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE  
DI SETTORI PRODUTTIVI**

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto **sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:**

a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;



## **TITOLO II**

# **RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA**



Art. 35 – Doveri di corretta informazione

**1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di**

- verità,**
- correttezza,**
- trasparenza,**
- segretezza**
- riservatezza**


**facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.**




2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a *titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.*




3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza



4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.



5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l'eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.



6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.




7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.



8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.



9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.



10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- 
- Consolidata giurisprudenza di questo Consiglio che così afferma:
  - “il Codice deontologico forense, a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo.

- 
- ➔ La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le **limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere dell'ordine professionale**" (vedi Consiglio Nazionale Forense 15.3.2013 n.37 ed altre conformi).